

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1765

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TRANTINO

Istituzione della festa nazionale degli alberi

Presentata il 16 ottobre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel panorama delle iniziative scolastiche di carattere educativo e didattico con riferimento al settore ecologico e forestale, un ruolo importante era storicamente rivestito dalla « festa degli alberi ». Essa rappresenta una delle più antiche e gloriose cerimonie forestali, che la tradizione nazionale eredita da culture lontane nel tempo e nello spazio. Infatti, presso i greci e gli antichi popoli orientali era molto diffusa l'usanza di celebrare feste in occasione della piantagione di alberi. Secondo Plinio, in Roma si celebrava la festa dell'*Arbor intrat*, in onore di Cibele, il 22 marzo, con la piantagione di pini domestici, mentre il 19 luglio aveva luogo la festa Lucaria con innalzamento di simulacri inneggianti a divinità silvane.

Proseguendo questa breve rassegna di eventi popolari precorritori della festa de-

gli alberi, nel Medioevo furono gli ordini monastici a perpetuare simili tradizioni silvestri.

Nella seconda metà dell'Ottocento si andò affermando una crescente sensibilità del mondo politico ed intellettuale verso la necessità di educare la popolazione — soprattutto quella più giovane — al rispetto ed all'amore verso la natura ed in particolare verso gli alberi, in seguito a particolari eventi calamitosi, come frane ed alluvioni, che provarono i nefasti effetti di un selvaggio disboscamento.

Anno felice per le iniziative forestali nel mondo fu senz'altro il 1872, allorché Sterling Morton, governatore dello Stato del Nebraska, inaugurò l'*Arbor day*: l'evento riscosse così clamoroso successo, che nel giro di pochi anni vennero messe a dimora 300 milioni di piantine! Non a caso, nello stesso anno fu istituito in

America il primo parco nazionale del pianeta: il famosissimo Parco nazionale di Yellowstone.

La risonanza dell'*Arbor day* valicò l'oceano e giunse in Europa, dove trovò numerosi illustri estimatori tra i quali il Ministro italiano della pubblica istruzione, prima, e poi dell'agricoltura Guido Baccelli. L'eminente statista seppe coniugare le suggestioni provenienti dal nuovo mondo con la nobile tradizione storica della nostra civiltà e trasse al contempo frutto dalla duplice esperienza politica dei dicasteri da lui diretti. Pertanto, con regio decreto 2 febbraio 1902, n. 18, fu istituita la festa degli alberi, con spirito dichiaratamente educativo e di sensibilizzazione verso la salvaguardia del patrimonio forestale. Il successivo regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, demandava all'iniziativa concertata fra i Ministeri dell'economia e dell'istruzione pubblica le modalità attuative.

Purtroppo, la celebrazione della festa degli alberi subì in Italia vicende alterne sin dai primi anni della sua istituzione.

Successivamente al periodo bellico e postbellico, nel 1951 la festa degli alberi ebbe una riedizione a Montemario presso il collegio Don Orione, in concomitanza con la presenza a Roma di sessantasei delegazioni di Stati esteri per il Consiglio della FAO. Dopo le edizioni degli anni '50, si registra, a decorrere dal 1960, un progressivo declino dell'iniziativa, presumibilmente motivato dal trasferimento dallo Stato alle regioni delle competenze in materia forestale.

A tutto questo possiamo aggiungere che la « festa degli alberi » ancora oggi rinnova nel pensiero dei non più giovani un lontano momento, gioioso, della loro vita, quando si lasciavano i banchi per portarsi, in rigorosa fila per due, insegnante in testa, nelle vicinanze del campo sportivo o in una zona qualsiasi della periferia per mettere a dimora alcune piccole piante. Era una piccola felice prova di eredità per il futuro.

C'erano tutte le autorità, quelle locali e quelle scolastiche e si faceva il primo incontro con le guardie forestali nelle loro

divise grigio-verde che parlavano di bosco, di alberi, di animali e di natura in genere.

Le giovani piantine poi venivano seguite dagli stessi bambini che, nel corso degli anni, le ostentavano orgogliosamente come loro creature.

Era una festa semplice, pulita. Stranamente, forse a causa del cambiare dei tempi, degli usi e dei costumi, in omaggio ad un rincorrere il progresso tralasciando tutto ciò che sa di passato, questa festa è andata man mano scomparendo, dapprima dalle città e poi anche dai paesi, rimanendo viva solo in alcune zone per volontà di poche amministrazioni comunali e di qualche associazione privata.

In questi ultimi tempi, grazie anche ad una rinnovata conoscenza ambientale, resa necessaria per disastrose condizioni del mondo che ci circonda, tale manifestazione sta tornando alla ribalta, sia pure timidamente e in altre forme.

I decreti 3 agosto 1998 e 15 luglio 1999 del Ministro dell'ambiente, istitutivi del riconoscimento « Città sostenibile delle bambine e dei bambini » da assegnare a comuni italiani, ad esempio, prevedono indirettamente, fra le iniziative mirate alla riduzione dell'inquinamento atmosferico e al potenziamento di aree verdi, azioni di messa a dimora di piante con la partecipazione dei ragazzi dei comuni partecipanti.

È un fatto, questo, oltremodo positivo che, però, richiede un esplicito supporto normativo, anche di indirizzo, oggi carente.

Non dobbiamo dimenticare che tutti i popoli, a tutte le latitudini, hanno da sempre dedicato un momento celebrativo all'albero. La messa a dimora di un albero o di un seme soddisfa infatti il bisogno dell'uomo di qualsiasi età, di una concezione spirituale della vita proiettata nel tempo.

Più alberi ci sono più c'è sicurezza. Gli ultimi drammatici avvenimenti alluvionali devono infatti farci riflettere sul fatto che c'è stretta connessione fra territorio, bosco e sicurezza. Più alberi ci sono e più c'è garanzia stabile e duratura contro dissesti, frane, erosione.

Gli alberi possono stare ovunque: nelle città e nelle campagne, nelle pianure e nelle montagne; essi si adattano a tutte le situazioni ambientali, dalla foresta siberiana a quella equatoriale.

È doveroso, quindi, oltre che necessario, insistere nella « cultura » dell'albero perché essa è cultura di vita, a costi limitatissimi.

Insegnare e far capire ai giovani ed ai giovanissimi, sia pur nel breve spazio di un giorno di festa, i valori etici, civili, didattici della natura in genere e dell'albero in particolare, è dovere di grande spessore che può far ritrovare anche a noi, adulti, sopiti stimoli operativi e rinnovate motivazioni ideali.

Concludendo, si ritiene che la festa degli alberi, sebbene istituzionalmente risalga a quasi un secolo fa, mantenga inalterato il valore delle sue finalità istitutive, oggi più attuali di cento anni fa, per creare una sana coscienza ambientalista nelle generazioni future. Tale cerimonia rappresenta sovente l'unica occasione per molti giovani studenti di compiere un'azione concreta per la difesa e l'incremento del patrimonio arboreo e boschivo nazionale. L'ambiente è vita e non costruzione retorica.

Al fine del recupero di tale lodevole iniziativa — e tale è la finalità della

presente proposta di legge, che viene a colmare la lacuna *juris* prodottasi a seguito dell'abrogazione per desuetudine del citato regio decreto n. 18 del 1902 — si ritiene che, nel rispetto delle attribuzioni regionali in materia, la rinnovata celebrazione possa e debba costituire occasione anche di valorizzazione e riconoscimento del ruolo centrale del Corpo forestale dello Stato nell'azione di salvaguardia del patrimonio boschivo nazionale. Un ripensamento delle importantissime ed insostituibili funzioni svolte da questa Amministrazione dello Stato non può e non deve condurre, pur sulla linea di un decentramento di moda, al sacrificio ed alla mortificazione di un invidiabile bagaglio di conoscenze, esperienze e professionalità poste da tempo al servizio dell'ottimale gestione del territorio.

L'articolo 1 prevede l'istituzione della festa degli alberi; l'articolo 2 prevede gli interventi di messa a dimora delle piante; l'articolo 3 prevede la preparazione della festa con gli opportuni strumenti didattici; l'articolo 4 e l'articolo 5 prevedono le norme di attuazione e la copertura finanziaria.

Per tutte le considerazioni esposte si confida in una sollecita approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituita la festa nazionale degli alberi, quale momento di elevazione culturale delle giovani generazioni e di sensibilizzazione delle stesse alle esigenze di salvaguardia del patrimonio boschivo ed ambientale nazionale.

2. La festa nazionale degli alberi si celebra nelle scuole il 21 marzo e il 4 ottobre di ogni anno, d'intesa tra i Ministeri interessati.

ART. 2.

1. Durante la celebrazione della festa degli alberi gli alunni delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica degli istituti e sotto la direzione tecnica e con l'impiego delle risorse vivaistiche del Corpo forestale dello Stato, procedono alla piantagione di specie arboree tipiche dei rispettivi luoghi di residenza in aree individuate di intesa con i comuni interessati, ivi comprese le pertinenze limitrofe alle strutture scolastiche.

ART. 3.

1. In occasione della celebrazione della festa degli alberi sono premiati i migliori componimenti in prosa o in versi e le migliori opere grafiche, pittoriche o fotografiche inerenti i temi scelti per la celebrazione della ricorrenza nelle scuole.

2. Il Corpo forestale dello Stato provvede alla produzione di audiovisivi e pubblicazioni atti a stimolare l'interesse e l'impegno degli studenti verso la tutela dell'ambiente. Il materiale didattico è divulgato in occasione della celebrazione della festa nazionale degli alberi, anche

nel corso di appositi incontri con le scolaresche.

ART. 4.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è emanato il regolamento di attuazione della legge medesima, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0019460